

**DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI**  
DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA  
DOTT. COMM. MARA DAVI

**COLLABORATORI**  
RAG. ERICA CALIARI  
RAG. BARBARA RAFFONE  
DOTT.SSA EDLIRA XHEKA

---

## SCADENZE IL RINVIO SECONDO LA BOZZA DEL DL. LIQUIDITÀ'

---



---

Leggi collegate:

[D.L. 23 \(08-04-2020\) - DL. LIQUIDITÀ' - garanzia finanziamenti proroga scadenze](#)

---

### ***Meccanismo contorto che potrebbe richiedere un enorme dispendio di energie per sapere se si ha diritto al rinvio***

---

Per quanto riguarda la proroga delle scadenze per goderne bisogna rispettare dei requisiti da verificare sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.

Superata la verifica del mese di marzo sono prorogati i versamenti di aprile, superata la verifica di aprile saranno prorogati i versamenti di maggio. Le tabelle che seguono chiariranno meglio il meccanismo che oseremmo definire perverso.

### **Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di aprile 2020**

Soggetto Impresa o professionista	Condizione
Con ricavi/compensi 2019 <b>fino a 50 mln.</b> di euro	Ricavi/compensi diminuiti di almeno il 33% nel mese di <b>marzo 2020 rispetto a marzo 2019</b>
Con ricavi/compensi 2019 <b>oltre 50 mln.</b> di euro	Ricavi/compensi diminuiti di almeno il 50% nel mese di <b>marzo 2020 rispetto a marzo 2019</b>

## Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di maggio 2020

Soggetto Impresa o professionista	Condizione
Con ricavi/compensi 2019 fino a 50 mln. di euro	Ricavi/compensi diminuiti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019
Con ricavi/compensi 2019 oltre 50 mln. di euro	Ricavi/compensi diminuiti di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019

Verificate queste condizioni (mese per mese), sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti scadenti rispettivamente a marzo e aprile, relativi a:

1. le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;
2. liquidazione dell'IVA;
3. contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

I versamenti sospesi anziché in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 potranno anche essere versati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

**ATTENZIONE:** NELLA NOTTE FRA L'8 E IL 9 È STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DEFINITIVA CON MODIFICHE TRA LE QUALI L'ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO AI **RICAVI** SOSTITUITI COL **FATTURATO** – SEGUIRA' NUOVA INFORMATIVA IN QUANTO SI POTREBBE INTERPRETARE CHE I RIFERIMENTI SONO I FATTURATI AI FINI IVA E CIÒ SAREBBE CERTAMENTE SEMPLIFICATIVO

Il punto più problematico (o assurdo), ipotizzando le norme definitive come da bozze, consiste nel fatto che per poter confrontare i ricavi dei mesi di marzo e aprile 2019 con marzo e aprile 2020 sarà necessario, per chi tiene la contabilità ordinaria, considerare i ricavi effettivamente maturati al fine di determinarne la competenza.

Avrebbe avuto sicuramente più senso far riferimento alla variazione del fatturato, un dato di immediata verifica.

Per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, senza alcuna verifica del volume di ricavi e compensi, i versamenti IVA di aprile e maggio sono sospesi, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

**Non sono prorogate le scadenze relative a:**

1. le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo (1040) di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

Restano salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, ecc. a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, i versamenti ivi rinviati.